

Nell'esercizio dei poteri di segnalazione di cui all'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato intende porre in evidenza alcune distorsioni della concorrenza derivanti dalle modalità di applicazione dell'agevolazione concessa dalla Regione Valle d'Aosta ai clienti domestici residenti per l'acquisto dell'energia elettrica, prevista dalla legge regionale 15 febbraio 2010, n. 4.

Tale normativa, riprendendo quanto già disposto in materia da precedenti leggi regionali, interviene a sostegno dei costi dell'energia elettrica sostenuti dai residenti titolari di utenze domestiche destinate ad abitazione principale. In particolare, la legge riconosce, a tutte le società esercenti la vendita di energia elettrica, che abbiano stipulato con la Regione una specifica Convenzione, il rimborso di uno sconto, direttamente praticato in bolletta, alle famiglie residenti. Tale sconto è pari al 30% del costo relativo alla componente di energia (componente PED), definita dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas nella tariffa per il servizio di maggior tutela.

Gli operatori che intendono sottoscrivere la Convenzione regionale devono sostenere una serie di oneri derivanti in particolare: *ex-ante*, dalla modifica del sistema di fatturazione al fine di riportare in bolletta il totale dello sconto applicato a ciascun cliente; *ex-post*, dalla gestione di una fase post-vendita piuttosto complessa, consistente in una rendicontazione di dettaglio alla Regione sugli sconti praticati¹.

Nel corso del procedimento istruttorio relativo all'acquisizione del controllo delle società Deval S.p.A. e Vallenergie S.p.A. da parte di CVA-Compagnia Valdostana delle Acque S.p.A.², l'Autorità ha valutato che la Convenzione regionale rappresenta un significativo vincolo all'accesso al mercato domestico della vendita di energia elettrica in Valle d'Aosta, specificatamente per le società operanti a livello nazionale. Infatti, la concreta applicazione di tale Convenzione richiede specifici sistemi di gestione dei clienti valdostani, che comportano modifiche dei software nonché oneri burocratici connessi alla gestione dei rapporti con la Regione.

¹ In applicazione di tale Convenzione, le società di vendita devono comunicare alla Regione, su supporto informatico, una rendicontazione di dettaglio sugli sconti praticati dalla quale emergano i seguenti elementi: codice identificativo del punto di prelievo (POD), intestatario e indirizzo della fornitura; codice fiscale; data di decorrenza del requisito di abitazione principale, come risultante dalla residenza anagrafica; consumi fatturati mensilmente; numero di fattura; data di fattura; importo complessivamente erogato al cliente. Inoltre, le società devono mettere a disposizione della Regione il contratto stipulato con il cliente e la dichiarazione di prima abitazione.

² Cfr. C11082, CVA-Compagnia Valdostana delle acque/Deval-Vallenergie, del 22 giugno 2011, in Boll. n. 23/11.

Le modalità di ottenimento di tale sconto rappresentano, in tutta evidenza, per gli operatori attivi sull'intero territorio nazionale, un costo di ingresso eccessivo rispetto alla dimensione del bacino di utenti valdostano. L'esistenza di un'effettiva barriera all'accesso al mercato è confermata dalla circostanza che, unicamente operatori locali (CVA S.p.A. e Vallenergie S.p.A.) hanno sottoscritto la menzionata Convenzione, beneficiando dunque dell'inevitabile vantaggio competitivo, derivante dall'applicazione dello sconto del 30% sulla tariffa, vantaggio non replicabile per gli operatori nazionali.

Pertanto, al fine di far venir meno gli evidenziati effetti distorsivi della concorrenza, l'Autorità auspica una modifica delle modalità applicative dell'agevolazione concessa dalla Regione, nel senso di evitare l'imposizione di oneri aggiuntivi in capo ai concorrenti delle società di vendita locali. Al riguardo, la Regione potrebbe prevedere modalità alternative per la concessione dell'agevolazione, quali, a titolo puramente esemplificativo, la stipula di convenzioni con istituti bancari (o direttamente con la finanziaria Finaosta S.p.A.) per l'abilitazione a liquidare direttamente ai consumatori l'importo dell'agevolazione, a fronte della presentazione della bolletta.

Un eventuale intervento della Regione in tal senso sarebbe idoneo a rimuovere un rilevante ostacolo alla contendibilità dei mercati valdostani della vendita al dettaglio di energia elettrica. L'importanza di tale barriera all'accesso è confermata dal fatto che proprio la sua presenza ha indotto l'Autorità a vietare l'operazione di concentrazione sopra menzionata, con la quale CVA S.p.A. intendeva acquisire il controllo esclusivo delle società Deval S.p.A. e Vallenergie S.p.A.³. L'operazione avrebbe infatti creato in capo alla società acquirente una posizione dominante alla quale la scarsa contendibilità dei mercati interessati avrebbe conferito il carattere della durevolezza.

L'Autorità resta in attesa di conoscere le iniziative adottate dal Consiglio e dalla Giunta della Regione Valle d'Aosta in relazione alle problematiche sopra evidenziate.

IL PRESIDENTE

Antonio Catricalà

³ Cfr. C11082, CVA-Compagnia Valdostana delle acque/Deval-Vallenergie, del 4 agosto 2011.